

## CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4 – 00196 Roma  
<https://www.geometrinrete.it/it/cassa/cassa-geometri>

**ISCRIZIONE** – Legge 20/10/1982 n. 773 - Legge 04/08/1990 n. 236 e s.m.

La contribuzione obbligatoria è così distinta:

- Contributo soggettivo – (sul reddito professionale imponibile);
- Contributo integrativo – (sul volume d'affari/componenti positivi).

### Frazionabilità dei contributi

*Per chi si iscrive in corso d'anno i contributi soggettivo e integrativo saranno dovuti in rapporto al periodo e calcolati in dodicesimi (esempio: iscrizione 1 aprile = dovuto 9/12).*

### **ISCRITTI Cassa**

Sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:

- 1. Contributo soggettivo** – 18,00% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente (fino a € 156.800,00) e 3,5% per il reddito eccedente.
- 2. Contributo integrativo** - 5% (dal 01/01/2021 l'aliquota del 5% trova applicazione anche per le prestazioni professionali in favore delle Pubbliche Amministrazioni).
- 3. Contributo maternità** - per la copertura degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità di maternità alle libere professioniste iscritte alla Cassa (D. Lgs. n. 151/2001) (Dal 20/11/2019 è prevista anche l'indennità di paternità ai liberi professionisti iscritti alla Cassa secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 80/2015).

Per l'anno **2021** i contributi minimi sono pari a:

- € **3.340,00** per il contributo soggettivo (Posizione: IO);
- € **1.670,00** per il contributo soggettivo per pensionati d'invalidità iscritti all'Albo e alla Cassa (1/2);
- € **1.670,00** per il contributo integrativo;
- € **12,00** per il contributo indennità di maternità.

### **DICHIARAZIONE REDDITUALE E PAGAMENTO CONTRIBUTI**

**L'obbligo della presentazione dei dati reddituali decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione** alla Cassa.

A partire dall'anno 2020 il versamento dei contributi obbligatori minimi, delle eventuali autoliquidazioni e la comunicazione annuale dei redditi tornano a essere gestiti direttamente dalla Cassa, senza più avvalersi del Modello Redditi dell'Agenzia delle Entrate e senza vincoli alle scadenze previste per gli adempimenti fiscali.

La contribuzione minima **per il primo anno** di iscrizione e per quelli successivi potrà essere versata con le modalità previste e fruibili tramite il servizio "Portale dei Pagamenti → Pagamento contribuzione anno corrente" dall'area riservata del sito della Cassa al quale accedere con apposite credenziali fornite da CIPAG.

Sempre a partire dall'anno 2020 la comunicazione annuale dei redditi (reddito professionale prodotto ai fini IRPEF/imposta sostitutiva dell'Irpef e volume affari IVA/componenti positivi) dovrà essere resa (indicativamente entro il 30 settembre di ciascun anno) attraverso l'apposito servizio predisposto dalla Cassa Geometri nella suddetta area riservata. In tale occasione si dovrà anche provvedere al pagamento delle eventuali autoliquidazioni.

Ogni anno verranno fornite dettagliate istruzioni al riguardo direttamente da CIPAG.

In caso di cancellazione in corso d'anno, fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi minimi frazionati, è sempre dovuto anche il pagamento dell'autoliquidazione sui valori reddituali prodotti nell'anno di cancellazione.

Rimane ferma la possibilità di compensare tramite F24 accise a saldo zero eventuali crediti fiscali con la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa Geometri.

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso fiscale, gli iscritti CIPAG possono regolarizzare spontaneamente i ritardi e le omissioni, parziali o totali, riferibili esclusivamente a tributi accertati e richiesti tramite modello dichiarativo dell'Agenzia delle Entrate (modello Unico PF o modello Redditi PF). In tal caso il pagamento avviene tramite modello F24 accise e valgono le stesse scadenze temporali previste per il ravvedimento operoso tributario, ma con applicazione delle sanzioni dovute nella misura prevista dal Regolamento CIPAG sulla contribuzione (art. 43 comma 7).

### **PORTALE DEI PAGAMENTI**

Per sanare altri debiti contributivi non prescritti, a esclusione dei contributi da versare nell'anno in corso e di quelli già accertati a mezzo ruolo esattoriale, è disponibile, sempre nell'area riservata sopra menzionata, il "Portale dei Pagamenti → Visualizzazione e pagamento morosità". Tale servizio, consente di verificare la regolarità della propria posizione contributiva e di pagare eventuali somme dovute a titolo di tributi, sanzioni ed interessi, scegliendo quali annualità a debito estinguere oltre alla modalità di pagamento tra quelle previste (Rid, Carta di credito, carta di credito speciale, M.Av.)

### **AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI**

Dal 1°/1/2007 l'agevolazione per i neodiplomati comporta il pagamento di

- 1/4 della contribuzione soggettiva minima per i primi 2 anni di iscrizione = (per l'anno 2021 € 835,00)
- 1/2 per i successivi tre anni = (per l'anno 2021 € 1.670,00)

Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione.

Tale beneficio è, riconosciuto nel limite massimo di 5 anni, fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età.

Il versamento del contributo integrativo è calcolato sul volume d'affari/componenti positivi prodotti nell'anno precedente e deve essere effettuato nelle forme stabilite dalla Cassa Italiana Geometri.

L'art. 3 bis del Regolamento sulla contribuzione ha previsto agevolazioni per coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni e che rispondano a determinati ulteriori requisiti.

### **REGIMI FISCALI**

In considerazione della complessità e articolazione dell'argomento se ne consiglia l'approfondimento con un consulente fiscale.

Il sito Cassa Geometri su cui reperire ogni altra informazione utile è accessibile all'indirizzo:

<https://www.geometrinrete.it/it/cassa/cassa-geometri>

## CONTRIBUTO INTEGRATIVO

(Art. 11 Legge 20.10.1982 n. 773 e s.m.)

Il Contributo integrativo (Art. 2 del Regolamento) è dovuto:

- Dal 1°/1.2015 l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo è stata innalzata dal **4% al 5%** e va applicata anche nei confronti di altri professionisti (geom. - arch. - ing. ....). **Dal 01/01/2021 l'aumento trova applicazione anche per prestazioni professionali svolte in favore della Pubblica Amministrazione.**
- Gli iscritti devono applicare una maggiorazione percentuale sui corrispettivi professionali rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA o sui corrispettivi professionali dei regimi fiscali agevolati, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.  
La maggiorazione percentuale ed il Volume d'affari si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio della attività professionale.
- Le associazioni o società di professionisti e similari devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato geometra iscritto. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato sulla quota del volume d'affari dell'associazione o società corrispondente pari alla percentuale sugli utili spettanti al professionista stesso.
- Le persone giuridiche di cui all'art. 1, comma 3, di cui fanno parte i geometri che svolgono attività tecnico-ingegneristiche sono tenute ad applicare la maggiorazione di cui al comma 1 sull'attività professionale svolta e a versare il relativo ammontare alla Cassa.

### Esempio di Parcella contribuente ordinario:

<i>INTESTAZIONE</i>		<i>CLIENTE</i> (soggetto NON possessore di Partiva IVA)	
<b>Parcella n° 01/2021 del 09.01.2021</b>			
Onorario e spese		€	520,00
Cassa Geometri 5%		€	26,00
		-----	
	IMPONIBILE	€	546,00
I.V.A. 22%		€	120,12
		-----	
	TOTALE	€	666,12
		=====	

Ritenuta d'acconto:

- 20% se il cliente è un sostituto d'imposta (possessore di partiva IVA) va calcolata su onorario e spese (su € 520,00 dell'esempio);

Per l'applicazione o meno della ritenuta d'acconto **occorre fare in ogni caso riferimento al regime fiscale di appartenenza.**

### IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo, che non è soggetto a IRPEF e che non concorre alla formazione del reddito professionale, è disciplinato, ai fini dell'applicazione dell'IVA, dall'art. 16 del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41 convertito in legge 22 marzo 1995 n. 85.